

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II Via Dora Baltea 1 -10015 IVREA (TO)-  
C. F. 93042290010 -Telefono 0125/641088- Fax 0125/44824

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI**

Prot.n. 39 del 7.1.2020

CIG: ZC42B8491A

L' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Rosa BATTISTA, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 30/07/1963, e domiciliato per la sua carica presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II Via Dora Baltea 1 IVREA -C.F. 93042290010

E

C.D.C. S.r.l. con sede legale in Via Fabro 12/a a TORINO P.IVA C.F. 03954980011 rappresentata legalmente da Luigi Bocchiotti nato a Torino il 04/07/1973 C.F. BCCLGU73L04L219U domiciliato per la sua carica presso C.D.C. S.R.L.

**PREMESSO**

che l'art.43 c.3 del D.L. 129/2018 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività

che ai sensi dell'art. 2087 del Codice Civile i datori di lavoro hanno il dovere generale di garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e che ai sensi dell'art 18 del D.Lvo 81/2008 occorre nominare un medico competente che accerti l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per le attività che sono di seguito indicate dall'1.1.2020 fino al 31.12.2020

**Art.1**

1. Il medico competente individuato quale specialista in medicina del lavoro in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati tramite la dott.ssa LUBRANO LOBIANCO Maria Teresa, si impegna ad effettuare gli obblighi derivanti dall'art.25 del D.Lgs 81/2008:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

(...)<sup>(1)</sup>

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(1) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Riportiamo il testo: *"f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;"*

Gli accertamenti sanitari di cui alle premesse riguardano n. 11 plessi di erogazione servizi, n. 32 docenti di scuola materna, 96 di scuola primaria, 44 di scuola secondaria, 25 collaboratori scolastici, 7 assistenti amministrativi, 1 DSGA, 235 alunni di scuola dell'infanzia. 618 di primaria e 312 di secondaria

## Art.2

L'Istituzione a fronte dell'attività effettivamente svolta dalla C.D.C. S.r.l. si impegna a corrispondere il compenso lordo complessivamente determinato in Euro 400,00 finanziato con

dotazione ordinaria MIUR. Tale dato verrà inserito nell'anagrafe dei consulenti esterni.

Il totale della fattura verrà corrisposto, qualora ci sia la disponibilità finanziaria, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica nella quale dovranno essere indicati:

- N.PARTITA IVA 039554980011
- MODALITA' DI PAGAMENTO (codice IBAN)
- CIG ZC42B8491A
- CODICE UNIVOCO UFFICIO UFSVKF

La C.D.C. S.r.l. si impegna a rilasciare la dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217

### Art.3

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. Resteranno a carico della C.D.C S.r.l. gli eventuali oneri relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e ad ulteriori contributi previdenziali. L'eventuale assicurazione contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile sarà a carico del predetto .

### Art.5

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e seguenti del Codice Civile.

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge il Foro di competenza territoriale e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della C.D.C. S.r.l.

### Art.6

L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per effetti della L.675/96, che i dati forniti dalla C.D.C. S.r.l. saranno oggetto di trattamento ( nel rispetto della normativa sopra-richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del pagamento sarà un dipendente di questa Scuola.

Questa istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

## I CONTRAENTI

Per C.D.C./S.r.l.  
Il rappresentante legale

CENTRO POLISPORTIVO TORINO

Via ... 12

10122 TORINO

C.F. e P. IVA 039554980011

SETTORE Manutenzione del Patrimonio



La Dirigente Scolastica  
Rosa BATTISTA

*Rosa Battista*

